CAMERA DEI DEPUTATI N. 4256-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **DUCE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 ottobre 1989 (Stampato n. 1501)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(RUGGIERO)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(FRACANZANI)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 ottobre 1989

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA ed il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 9 luglio 1987

Presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1990

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4256 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1501), che viene allegata.

ALLEGATO.

Il disegno di legge concerne l'adeguamento della normativa riguardante gli atti internazionali stipulati tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i Paesi terzi, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità.

Presupposto del Protocollo oggetto del presente disegno di legge è l'Accordo fra gli Stati membri della CECA e il Regno hascemita di Giordania, firmato il 18 gennaio 1977 a Bruxelles.

Il Protocollo è diviso in dieci articoli, che compongono tre titoli diversi.

L'articolo 1 concerne l'inclusione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese tra le parti contraenti dell'Accordo.

Il titolo I (articolo 2) concerne gli adeguamenti resisi necessari al testo dell'Accordo e al regime delle esportazioni e delle importazioni dalle isole Canarie e da Ceuta e Melilla.

Il titolo II (articoli 3, 4, 5 e 6) concerne le misure transitorie relative ai dazi applicabili sui prodotti oggetto dell'Accordo.

Il titolo III (articoli 7, 8, 9 e 10) concerne le disposizioni generali e finali.

Per quanto sopra esposto, non si rende necessario accludere la relazione tecnica di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto l'attuazione del Protocollo di cui al presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri, o minori entrate, per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA ed il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 9 luglio 1987.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.